

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2218 del 08/05/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Trascoop Trasporti Soc. Coop. Con sede legale in Comune di Forlì - Via Antico Acquedotto n. 27. Revoca dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 382/83291 del 31.08.2010, relativa all'impianto mobile costituito da un gruppo di frantumazione marca O.M.I.G. serie GF-U100, matricola 015/1998 e da un gruppo di alimentazione e vagliatura marca O.M.I.G. serie GTAV 30-12/LP, matricola 012/1998.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2291 del 08/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno otto MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Antico Acquedotto n. 27. **Revoca** dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 382/83291 del 31.08.2010, relativa all'impianto mobile costituito da un gruppo di frantumazione marca O.M.I.G. serie GF-U100, matricola 015/1998 e da un gruppo di alimentazione e vagliatura marca O.M.I.G. serie GTAV 30-12/LP, matricola 012/1998.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- in data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come "**granulato di conglomerato bituminoso**";
- gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono produrre materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso" classificati come "rifiuti cessati" (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018;
- a tal fine, il decreto prevede che, **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **dovevano presentare istanza di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018;
- come comunicato con nota PGFC n. 13300 del 23.08.2018, qualora entro la suddetta data (30/10/2018) non fosse pervenuta alcuna comunicazione di aggiornamento, lo scrivente SAC di Arpae avrebbe provveduto ad avviare d'ufficio il procedimento finalizzato alla modifica dell'iscrizione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02). Gli impianti che non si adeguano al Regolamento in oggetto potranno continuare a svolgere alcune lavorazioni su tali rifiuti ma da esse potranno derivare **solo rifiuti** e non prodotti, né M.P.S né "rifiuti cessati", che restano pertanto sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta D.Lgs. n. 152/06;
- con Delibera di G.P. n. 382/83291 del 31.08.2010, avente validità fino al 31.07.2020, la ditta **TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.** è stata autorizzata, ad effettuare, tra l'altro, l'attività di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) mediante impianto mobile

costituito da un gruppo di frantumazione marca O.M.I.G. serie GF-U100, matricola 015/1998 e da un gruppo di alimentazione e vagliatura marca O.M.I.G. serie GTAV 30-12/LP, matricola 012/1998;

- entro il suddetto termine (30.10.2018), e comunque ad oggi, non è pervenuta da parte della ditta in oggetto, alcuna istanza di aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18;

Vista la nota PG n. 57909 del 10.04.2019, con cui lo scrivente SAC ha comunicato alla ditta **TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'aggiornamento dell'autorizzazione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;

Vista la nota acquisita al PG n. 60075 del 15.04.2019, con cui il sig. Biserni Ivano, in qualità di liquidatore della ditta in oggetto, comunica che la ditta **TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.** da fine 2016 non svolge più alcuna lavorazione e attività, avendo venduto all'asta giudiziale tutti i rami d'azienda ed essendo in liquidazione concordataria;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario concludere il procedimento in oggetto revocando l'intera autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 382/83291 del 31.08.2010;

Considerato che, conformemente alla D.G.R. 1991/03, la garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività, si ritiene congruo fissare tale termine in due anni dal presente atto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di revocare** l'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 382/83291 del 31.08.2010 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.**, con sede legale in

Comune di Forlì – Via Antico Acquedotto n. 27, per l'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi costituito da un gruppo di frantumazione marca O.M.I.G. serie GF-U100, matricola 015/1998 e da un gruppo di alimentazione e vagliatura marca O.M.I.G. serie GTAV 30-12/LP, matricola 012/1998, a seguito del ricevimento della comunicazione del liquidatore acquisita al PG n. 60075 del 15.04.2019 citata in premessa;

- 2) di precisare che il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla Delibera di G.P. n. 382/83291 del 31.08.2010 ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 3) di precisare che **la polizza fideiussoria** n. 2258/96/37360800 del 20.07.2004 emessa da Unipol - UGF Assicurazioni, e relative appendici, potrà essere svincolata decorsi 2 anni dalla data del presente provvedimento, previa presentazione alla scrivente Agenzia di apposita richiesta da parte della ditta in oggetto;
- 4) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 5) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 6) di fare salvi i diritti di terzi;
- 7) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, per opportuna conoscenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.